

Indennità di maternità anche per le lavoratrici a termine



Pubblico impiego e astensione obbligatoria dal lavoro all'esame della Cassazione.

L'indennità spetta alla lavoratrice gestante sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata da meno di 60 giorni dall'inizio di astensione obbligatoria dal lavoro, in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con Sentenza, Sez. Lav., del 09/09/2008, n. 22887.

Per la Corte, una lettura costituzionalmente orientata della previsione di legge, consente di affermare che l'indennità di maternità ha carattere solidaristico a tutela della maternità e delle lavoratrici madri in applicazione dei principi di cui agli artt. 31 e 37 della Costituzione. Il riconoscimento del beneficio di legge è indipendente dalla natura dell'attività prestata dalla lavoratrice anteriormente all'inizio del periodo di disoccupazione, dal soggetto tenuto alla prestazione (l'amministrazione o l'ente di appartenenza) e dall'esistenza di una specifica contribuzione.